



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 08/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' E ORGANISMI SPORTIVI

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:30, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta S P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Malica Cristiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Pes Sebastiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A

risultano presenti n.7 e assenti n. 6

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale descrive il contenuto dello schema di Regolamento, soffermandosi in particolar modo su: Albo delle Associazioni Sportive; modalità e termini per la richiesta di contributi.

Prende la parola l'Assessore Sassu Michele, per proporre il seguente emendamento all'art. 5 del testo, prima di "Il 40 % verrà assegnato sulla base del numero di atleti ... ": "Il contributo massimo concedibile non potrà in ogni caso superare il 100 % delle spese rendicontate e giudicate ammissibili."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 " Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Articolo " I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

ATTESO che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale precisamente nell'articolo 118, comma 4 della Costituzione secondo cui "Stato, Regione, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

RILEVATO CHE è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;

CONSIDERATO che il Comune di Bonarcado riconosce all'attività motoria, alla pratica sportiva ed al tempo libero un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze e tutela della salute per tutti i cittadini. Il sostegno dell'Amministrazione comunale può rendersi concreto attraverso il supporto organizzativo in occasione di manifestazioni sportive attraverso interventi alle strutture sportive o con contributi economici alle società ed Associazioni sportive;

PRESO ATTO:

- Dell'articolo 12 della Legge 241/1990 ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

RICHIAMATO l'articolo 26, 1° e 2° comma del decreto Legislativo 22/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati "ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni contributi sussidi

ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/1990 di importo superiore a mille euro;

RICHIAMATO il piano triennale per la prevenzione e corruzione approvato con G.C. n. 4 del 22.01.2018;

CONSIDERATO CHE la prede finizione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento volto a garantire i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

DATO ATTO CHE:

- l'amministrazione stanziava annualmente delle risorse in bilancio al fine di favorire la promozione e la diffusione dello sport, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 17/1999;
- fino ad ora tali risorse sono state erogate in riferimento al regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato con deliberazione di C.C. n...45 del 29.12.2000;

RITENUTO pertanto necessario approvare un regolamento che disciplini in maniera puntuale i criteri per la concessione di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione sportiva o di animazione del tempo libero finalizzata alla realizzazione in forma collettiva di attività di promozione dello sport;

VISTA la bozza di regolamento composta da n.7 articoli e ritenuto lo stesso in linea con gli obiettivi premessi;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del regolamento che si allega quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la legge 241/1990

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto:

- di approvare il regolamento comunale per la concessione di contributi a società ed organismi sportivi che si compone di n. 7 articoli allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07/03/2018

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08/03/2018

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Francesca Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 12/03/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 12/03/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Signore

Copia conforme all'originale

Li, 12/03/2018



COMUNE DI BONARCADO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE A CARATTERE DILETTANTISTICO

Art.1
Finalità

Il comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie ed in coerenza con gli atti di programmazione generale, assegna annualmente dei contributi alle società sportive a carattere dilettantistico, in conformità agli indirizzi generali di cui alla L.R. n.36/1989 per la promozione e la diffusione dello sport.

Art.2
Ammissibilità

Possono presentare istanza al Comune di Bonarcado per la concessione di contributi società sportive a carattere dilettantistico, che operano senza finalità di lucro all'interno del territorio comunale che siano affiliate al CONI o ad altro ente di promozione sportiva da esso riconosciuto e che nell'anno precedente quello nel quale il contributo viene assegnato, abbiano svolto attività sportiva nel Comune di Bonarcado.

Le società sportive devono inoltre essere in possesso di atto costitutivo, statuto, regolarmente registrato, iscrizione all'albo Comunale delle società sportive di cui al successivo articolo 3 ed agli appositi registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione);

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche i comitati sportivi o gruppi spontanei e informali.

Art.3
Albo delle Associazioni Sportive

Al fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, è istituito, con l'approvazione del presente Regolamento, **l'Albo Comunale delle società e associazioni sportive**. L'albo è tenuto ed aggiornato dal servizio amministrativo al quale andranno anche indirizzate le istanze di iscrizione.

Le associazioni che intendono iscriversi all'albo devono essere legalmente costituite con un proprio statuto/ atto costitutivo regolarmente approvato ed avere sede legale nel territorio comunale.

L'albo è strutturato in:

Indice: Costituito di numero progressivo di iscrizione all'albo

Anagrafica: costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;

Classificazione: Costituita dall'indicazione della/o delle attività sportive praticate;

Tutte le società ed associazioni che intendono iscriversi all'albo comunale delle società sportive devono presentare all'ufficio protocollo dell'ente, domanda di iscrizione sull'apposito modulo allegando:

1. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
2. Certificato di affiliazione;
3. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione sportiva;

Si dovrà aver cura inoltre di indicare riferimenti e recapiti, in particolare una casella di posta certificata, per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Ente;

Le domande di iscrizione per il 2018, anno di istituzione dell'albo, devono pervenire al protocollo dell'Ente entro il 15 di aprile, per gli anni a seguire sarà possibile effettuare l'iscrizione all'albo in qualsiasi periodo dell'anno.

Per l'anno di prima istituzione dell'albo si procederà entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

La domanda di iscrizione all'albo può essere respinta con provvedimento motivato (es. irregolarità o incompletezza della documentazione presentata, mancata sottoscrizione della domanda).

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni sportive è permanente, le associazioni iscritte sono tuttavia tenute a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco. Le variazioni e le eventuali nuove iscrizioni verranno riportate sull'albo delle società sportive entro 15 giorni all'avvenuta comunicazione di variazione o iscrizione con l'aggiornamento dell'albo stesso.

La concessione di contributi comunali è subordinata all'iscrizione all'albo comunale delle società sportive.

Art.4

Modalità e termini per la richiesta di contributi

Preliminarmente alla concessione dei contributi l'Amministrazione Comunale emetterà un bando che verrà affisso all'albo pretorio e nei principali locali pubblici per un periodo non inferiore a 15 giorni, che riassume, in osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, i seguenti elementi:

- a) risorse disponibili;

- b) requisiti che devono possedere i richiedenti e termini temporali di riferimento dei requisiti;
- c) criteri di assegnazione;
- e) modalità e termine di scadenza di presentazione delle domande, in nessun caso potranno essere presi in considerazione documenti o domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato;
- f) tempi del procedimento;
- g) responsabile del procedimento.

Le associazioni sportive che intendono presentare istanza di contributo ai sensi del presente regolamento, devono far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Bonarcado entro e non oltre il termine che verrà fissato attraverso appositi bandi o avvisi, apposita richiesta che dovrà necessariamente essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione sportiva.

La domanda di contributo dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

la denominazione della società e il nominativo del presidente o del rappresentante legale, che deve sottoscrivere la stessa;

- attestato rilasciato dal CONI o da ente di promozione sportiva da esso riconosciuto da cui risulti che la società è ad esso affiliata,
- c/c postale o IBAN bancario intestato personalmente al sodalizio e n. di codice fiscale dello stesso;
- iscrizione all'albo regionale della società.

Alla domanda devono essere allegati:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma dell'attività da svolgere;
- bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese e bilancio consultivo dell'anno solare precedente, con le fatture o documenti in regola con le norme fiscali (scontrini con dichiarazione della ditta fornitrice del materiale acquistato) che giustificano le spese sostenute, firmato dal presidente o dal responsabile legale,
- elenco nominativo dei tesserati, completo di dati anagrafici, rilasciato o vistato per conferma dall'ente a cui la società è affiliata che abbiano effettuato attività agonistica o partecipato a livello agonistico a campionati e competizioni provinciali, regionale e nazionali.

Art.5

Modalità di assegnazione delle risorse

La somma disponibile verrà assegnata come segue:

- Il 60% verrà assegnato sulla base della spesa sostenuta nell'ultimo anno, documentata attraverso presentazione di fatture o documenti fiscali. Non saranno prese in considerazione le spese che riguardino rinfreschi, pranzi, coppe e spese di rappresentanza. Le spese verranno riconosciute a ciascun soggetto con l'incidenza percentuale sul totale delle spese complessivamente sostenute come dalla seguente formula:

A + B + C +.....n = spese complessive sostenute da tutte le organizzazioni sportive

A
----- = % incidenza percentuale del soggetto A rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

B
----- = % incidenza percentuale del soggetto B rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

C
----- = % incidenza percentuale del soggetto C rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

S = importo totale contributo da corrispondere in percentuale a tutti i soggetti che hanno sostenuto spese

Ripartizione contributo in percentuali uguali:

Importo spettante ad A = S x % A =

Importo spettante ad B = S x % B =

Importo spettante ad C = S x % C =

Il contributo massimo concedibile non potrà in ogni caso superare il 100% delle spese rendicontate e giudicate ammissibili.

- Il 40% verrà assegnato sulla base del numero di atleti regolarmente tesserati al CONI o ad altro ente di promozione sportiva da esso riconosciuto e che abbiano partecipato in maniera agonistica a tornei o campionati svolti in

ambito provinciale, regionale e nazionale. La suddivisione del contributo in base agli atleti iscritti e da intendersi in tale modo:

40% del contributo totale diviso numero totale atleti, moltiplicato per il numero di atleti certificati da ogni soggetto richiedente.

Art.6
Norme Finali

L'amministrazione Comunale si riserva di verificare l'esattezza e la regolarità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettuate.

Art.7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività del presente atto e successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.